

Estratto del verbale dell' assemblea annuale STRAORDINARIA di AIAB FVG APS del 7 Luglio 2022

Luogo: Palazzo di Toppo-Florio, via Morpurgo n.8, Buttrio (UD)

Alle ore 18:00 sono presenti 34 soci con diritto di voto (elenco in allegato 1).

Sono presenti per delega 53 soci, riportati in Allegato 1.

Inoltre, in qualità di uditori, sono presenti: Maurizio Peresani e Eliano Bassi.

1. Apertura assemblea

La Presidente, Cristina Micheloni, apre l'assemblea e nomina segretario verbalizzante Davide Del Giudice.

2. Modifiche statutarie

La presidente esplicita come le modifiche statutarie siano rese necessarie dall'evoluzione normativa relativa al Terzo Settore e siano, nello specifico, state richieste dalla Regione Friuli Venezia Giulia al fine di mantenere l'associazione nel registro delle Associazioni di Promozione Sociale (RUNTS). Si da lettura commentata alla nuova proposta di Statuto, consultabile nell' Allegato n.2.

La Presidente pone ai voti l'intero testo del nuovo Statuto, con le modifiche proposte. L' Assemblea approva all'unanimità.

3. Chiusura assemblea

Alle ore 19:00, avendo esaurito gli argomenti, l'assemblea straordinaria viene dichiarata conclusa.

La Presidente

(Cristina Micheloni)



Il segretario verbalizzante

(Davide del Giudice)



REGISTRATO a UDINE il 27 LUG. 2022
AL N° 3243 SERIE 3 - PRIVATI N. A
Liquidati Euro ESENTE
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Ufficio Territoriale di Udine
IL FUNZIONARIO
Marco Bernardo



Allegato n.2



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AIAB FVG APS

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita tra i Soci A.I.A.B. che risiedono o hanno sede legale o hanno propria attività prevalente nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia l'Associazione di Promozione Sociale denominata AIAB Friuli Venezia Giulia APS (di seguito AIAB FVG o Associazione). Essa include e prosegue l'esperienza di APROBIO (Associazione Produttori Biologici e Biodinamici del Friuli Venezia Giulia), che ha svolto la propria attività a sostegno dei produttori biologici fin dal 1991, e di AIAB-FVG, attiva sin dal 2002. L'Associazione opera secondo le norme dell'art. 7 dello Statuto dell'A.I.A.B., Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica (di seguito AIAB), che costituisce parte integrante del presente Statuto.

AIAB FVG si impegna al rispetto di tutti i regolamenti AIAB in quanto se ne condividono a pieno gli obiettivi.

La sede legale è sita in via dei Tigli 2 - 33034 Fagagna (UD) e il Consiglio Direttivo potrà, con propria delibera, istituire altre sedi operative a seconda delle necessità. La variazione della sede non comporterà modifiche statutarie.

La durata dell'Associazione è fissata al 31-12-2050, salvo proroga deliberata ai sensi di legge.

ART. 2 - PRINCIPI E OBIETTIVI

L'Associazione è indipendente, non persegue finalità di lucro ed è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, capitale o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

L'Associazione, in accordo con l'art. 3 dello Statuto dell'AIAB, realizza i propri scopi ispirandosi ai seguenti principi:

- sussidiarietà tra Soci e tra strutture ai diversi livelli (locale, regionale, federale) in virtù della quale ogni decisione viene assunta al livello più basso possibile, compatibile con la decisione;
- solidarietà tra i soci e tra le strutture che, pur possedendo energie e risorse in misura diversa, operano per un processo di crescita equilibrata di tutte le realtà che fanno capo ad AIAB, ridistribuendo in particolare verso le aree e le strutture più deboli le risorse e le energie raccolte su base nazionale e regionale;
- cultura della differenza, per cui la diversità culturale, storica e territoriale dei Soci e delle strutture è considerato elemento di ricchezza dell'AIAB, che non preclude tra i diversi Soci la possibilità di operare facendo riferimento a norme e comportamenti comuni;
- partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione ed alla realizzazione dei programmi definiti a livello federale, regionale e territoriale, sulla base delle proprie responsabilità e capacità contributive, professionali ed operative.

Gli obiettivi che l'Associazione intende perseguire, nel pieno rispetto delle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti sono, riassuntivamente, i seguenti:

- rappresentare la straordinaria ricchezza del mondo del biologico e del biodinamico presso le istituzioni regionali e locali e nei confronti degli organi della pubblica amministrazione nonché nei confronti di organismi, enti od associazioni private che persegono scopi, analoghi o affini a quelli dell'Associazione. Ai fini di tale rappresentanza il mandato è insito nel rapporto di associazione;
- organizzare campagne per promuovere il biologico, il biodinamico e tutte le forme di sviluppo rurale sostenibile ed in particolare mettere in rete le già tante iniziative esistenti portate avanti dalle associazioni locali, contribuendo sia a realizzare le campagne nazionali che altre iniziative presenti sul territorio;
- qualificare le filiere; sviluppare la filiera corta e la vendita diretta, organizzare i produttori per aiutarne l'incontro con il mercato ed in generale con la cittadinanza, promovendo il consumo critico anche tramite l'organizzazione e la gestione di gruppi di domanda e offerta e di gruppi d'acquisto;
- porre l'attenzione alla sostenibilità ambientale ed etica di tutti gli aspetti connessi al "settore biologico", dalla produzione agricola al consumo finale;
- qualificare il biologico, migliorando il sistema di controllo, garantendo una semplificazione del sistema e sperimentando nuove forme di certificazione, da quella di gruppo, alla certificazione partecipativa;
- organizzare servizi per i Soci quali il reperimento di mezzi tecnici e l'assistenza alle coltivazioni, ausilio nell'espletamento delle pratiche burocratiche e quanto necessario per il corretto e coerente funzionamento dell'azienda;
- organizzare la formazione dei Soci, la formazione di base per le nuove aziende bio, gli aggiornamenti tecnici e normativi e l'approccio al mercato;

- stipulare convenzioni e contratti anche interprofessionali in rappresentanza dei propri associati per la cessione, il ritiro, lo stoccaggio e l'immissione sul mercato dei prodotti, nonché per ogni altro fine necessario o comunque utile al raggiungimento degli scopi statutari;
- stipulare contratti o convenzioni con enti pubblici o privati, università, cooperative, enti od organizzazioni, per la fornitura di tutti i servizi utili agli associati relativi allo sviluppo, al miglioramento del controllo di qualità della produzione, della lavorazione, della trasformazione, della promozione e commercializzazione del prodotto;
- organizzare e svolgere attività di sperimentazione e ricerca, anche con strutture pubbliche e private con esperienza al riguardo, su temi utili al miglioramento del settore del biologico regionale;
- aggregare i protagonisti del settore biologico e biodinamico e promuovere la conversione dei territori, organizzando servizi utili a produttori, trasformatori e consumatori;
- compiere operazioni mobiliari e immobiliari direttamente finalizzate al miglior conseguimento dei fini statutari;
- costituirsi parte civile nelle controversie aventi per oggetto danni di qualsiasi natura alla produzione dei Soci;
- assistere l'organismo di controllo nell'attività da questo esercitata nei confronti delle aziende biologiche e biodinamiche aderenti che ne facciano richiesta;
- istituire e tutelare marchi di qualità per valorizzare e promuovere i prodotti biologici e biodinamici degli associati.

Si sottolinea l'importanza di connettersi alle reti di consumatori e produttori "critici" quali i GAS (Gruppi d'Acquisto Solidale) e i DES (Distretti di Economia Solidale) ed in particolare con il settore del Turismo Responsabile (lato "incoming") in quanto attività "eticamente" affini.

ART. 3 - ATTIVITÀ

L'Associazione svolge la propria attività nel settore della tutela della natura e della valorizzazione dell'ambiente rurale mediante la promozione, la diffusione, la ricerca e l'informazione riguardante i metodi dell'agricoltura biologica e biodinamica.

L'Associazione esercita, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettere d), e), g), h), i), n), s), v), w) e z) del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in via principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 del presente Statuto:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione svolge le proprie attività in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi a tal fine in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può svolgere, su valutazione del Consiglio Direttivo, oltre all'attività istituzionale e sempre nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, anche ogni altra attività secondaria strumentale al raggiungimento dei propri scopi. In tal caso gli eventuali proventi di tali attività, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'attività associativa al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Associazione stessa.

L'Associazione:

- promuove e coordina, anche in collaborazione con altri soggetti progetti, manifestazioni e iniziative politiche, socioculturali, legali, legislative ed associative per l'affermazione dell'agricoltura biologica e biodinamica e la tutela dei propri associati;
- partecipa ad organismi ed enti nazionali ed internazionali aventi per oggetto la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura biologica e biodinamica;
- realizza, anche in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici o privati, attività formative, di formazione professionale ed informazione per agricoltori, trasformatori, consumatori, tecnici ed enti pubblici;

- svolge attività di servizio fornendo direttamente e indirettamente l'assistenza e la consulenza tecnica necessarie a praticare correttamente e convenientemente i metodi dell'agricoltura biologica e biodinamica, ed in particolare per il raggiungimento degli standard AIAB;
- svolge attività di assistenza agli associati nelle forme e nelle modalità compatibili con lo svolgimento delle altre attività statutarie;
- promuove e diffonde il consumo di alimenti provenienti dall'agricoltura biologica e biodinamica nell'ambito di un'alimentazione sana e naturale, in particolare connessa alle tipicità produttive ed alimentari locali, anche organizzando e gestendo direttamente gruppi di domanda ed offerta tra i produttori e i consumatori biologici e biodinamici;
- esercita attività di controllo e certificazione in forma diretta o delegata relativamente all'utilizzo dei propri marchi da parte dei propri Soci;
- adotta e gestisce servizi diversi richiesti anche su incarico di amministrazioni pubbliche coerenti con le finalità statutarie;
- promuove e/o gestisce progetti culturali e di educazione ambientale con particolare riguardo alle aree rurali, nonché promuove e realizza attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione ed informazione riguardante l'agricoltura biologica e biodinamica, con particolare attenzione alla riscoperta ed alla valorizzazione degli eotipi autoctoni ed al mantenimento, al ripristino o alla ricostituzione della flora e della fauna originarie nel rispetto delle biodiversità;
- promuove e/o gestisce, autonomamente ovvero in collaborazione con altri organismi ed enti pubblici e privati, attività editoriale in forma stampata o digitale, anche periodica, per la divulgazione di argomenti inerenti le proprie attività e finalità;
- contribuisce al livello culturale ed economico dei propri associati promuovendo la conoscenza delle attività dei Soci, offrendo assistenza per collegare le loro rispettive produzioni e convogliarle verso una commercializzazione di tipo associativo, sollecitando e suggerendo ai propri associati possibili iniziative nell'ambito strettamente agricolo o più ampio, per una cultura di vita rispettosa dell'ambiente ed attenta ad un vivere sano e naturale;
- promuove e gestisce programmi di cooperazione internazionale.

Essa può inoltre, per i medesimi fini, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie, in forme associative e societarie aventi scopi affini od analoghi.

ART. 4 - SOCI

Il numero dei Soci è illimitato e variabile. In ogni caso, ai sensi dell'art. 35, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Ai sensi dell'art. 35, comma 1 bis, d.lgs. n. 117 del 2017, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel precedente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Possono essere Soci tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse ovvero, a titolo di esempio, le persone fisiche, giuridiche e le associazioni suddivise nelle seguenti categorie:

- produttori, distributori e trasformatori (operatori);
- tecnici, esperti, e fornitori di servizi;
- consumatori;
- altre associazioni culturali e ambientaliste; organizzazioni di consumatori a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
- enti pubblici.

In ogni caso, gli associati devono soddisfare le seguenti condizioni:

- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno sussistere in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

I Soci hanno diritto ad usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle Assemblee, eleggere gli organi sociali, di garanzia e di controllo con la possibilità di essere eletti negli stessi.

Hanno il diritto e dovere di concorrere all'elaborazione del programma, e a partecipare alle attività promosse dall'Associazione.

Hanno altresì diritto a esaminare i libri sociali, facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione che dovrà renderli disponibili entro 10 giorni.

I Soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo comunica all'interessato, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione, l'accettazione o il rigetto della stessa.

In caso di rigetto l'interessato può, entro 60 giorni, chiedere che sulla stessa si pronunci il Collegio Sindacale, se nominato, ovvero l'Assemblea.

Ogni Socio ha diritto di voto ed è eleggibile negli organi associativi.

Nel caso di Soci minorenni l'esercizio di tali diritti, fintanto che persiste la minore età dell'associato, deve ritenersi attribuito *ex lege* agli esercenti la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 320 del Codice civile.

Le quote non sono trasmissibili né per atto *fra vivi* né *mortis causa* e non è prevista la rivalutabilità delle stesse.

I Soci possono essere espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal Consiglio Direttivo.

I Soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I Soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento. I Soci sono accettati di norma a livello regionale e sono esclusi con delibera degli organi direttivi di AIAB-FVG, ovvero su segnalazione degli organi statutari federali.

I motivi di esclusione da Socio possono essere:

- dimissioni;
- assunzione di comportamenti in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- inosservanza dello Statuto e dei regolamenti.

ART. 5 - ORGANI STATUTARI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale (eventuale, a discrezione dell'Assemblea).

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria; essa è convocata e svolge i suoi compiti in ottemperanza all'art. 12 dello Statuto di AIAB federale.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dall'organo direttivo con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), e-mail, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli associati almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o all'indirizzo di posta elettronica comunicato all'organo direttivo.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale, quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'Assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'Assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data di seconda o ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati, l'organo direttivo e l'organo di controllo, ove nominato; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti con la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o in delega, purché approvate dalla maggioranza degli intervenuti e rappresentati per delega. Ogni Socio presente in proprio, può rappresentare in delega al massimo altri due Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche al presente Statuto con le maggioranze previste dal comma precedente.

Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Presiede l'Assemblea il Presidente dell'associazione. Il Segretario è nominato dal Presidente.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- l'approvazione del regolamento dei lavori assembleari.

Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 7 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (CD) è l'organo di amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017, eletto dall'Assemblea dei Soci, ed è composto da 5 a 11 membri compreso il Presidente, la maggioranza dei quali scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

I suoi componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente almeno tre volte all'anno ed ogni qualvolta sia necessario; può essere convocato anche su richiesta di almeno 2/5 dei consiglieri.

La convocazione in sede ordinaria deve essere fatta almeno sette giorni prima della riunione; in sede straordinaria od urgente la convocazione può avvenire a mezzo posta elettronica o telefono almeno 24 ore prima della riunione.

Le riunioni sono valide in sede di prima convocazione quando interviene la maggioranza degli aventi diritto; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto.

Sono consentiti lo svolgimento del CD e la validità delle deliberazioni assunte, anche tramite sistemi di conferenza audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei membri del CD e in particolare a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, costatare e proclamare i risultati delle deliberazioni;
- agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente tutti gli interventi costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione del CD deve ritenersi svolta nel luogo dove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente e il soggetto verbalizzante e dove dovrà essere stata convocata la riunione.

Il CD ha compito di provvedere a tutti gli atti, comprese operazioni mobiliari ed immobiliari, necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione, sulla base delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea regionale dei Soci.

Compiti del Consiglio Direttivo:

- l'elezione del Presidente di AIAB FVG;
- la cura dell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea regionale;
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- il compimento di tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, compreso l'affidamento di incarichi, fatta eccezione per tutto ciò che è riservato all'Assemblea per disposizione statutaria e/o normativa;
- la redazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

- la costituzione di commissioni o gruppi di lavoro e di studio, avvalendosi di esperti, anche se non Soci, che affianchino l'operato del consiglio stesso per quanto concerne la redazione delle norme e/o sviluppo di tematiche specifiche;
- l'elaborazione delle linee programmatiche da sottoporre all'Assemblea regionale dei Soci;
- la deliberazione su tutte le questioni urgenti sottoposte dal Presidente, comprese quelle di competenza dell'Assemblea regionale; in quest'ultimo caso tali delibere dovranno essere sottoposte all'Assemblea regionale e convalidate dalla stessa alla prima riunione successiva alla data di adozione;
- la redazione e l'approvazione dei regolamenti interni dell'Associazione e del tariffario delle quote associative e dei servizi offerti ai Soci.

ART. 8 - IL PRESIDENTE

Il Presidente di AIAB FVG ha la rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione; egli rappresenta legalmente e in giudizio l'Associazione.

In caso di necessità egli può delegare parte delle sue attribuzioni a membri del CD o ad altri a seguito di delibera del CD stesso.

Il Presidente convoca l'Assemblea regionale e il CD, anche su richiesta scritta di almeno la metà più uno dei componenti dell'organo statutario.

ART. 9 - IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale (CS), se costituito, è composto da uno a tre membri effettivi e due supplenti, che subentrano in caso di impedimento o di dimissioni degli effettivi; detti membri sono eletti dall'Assemblea tra persone di comprovata onorabilità, esperienza e professionalità, anche non Soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nell'ipotesi di cui all'art. 30, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, l'elezione del CS da parte dell'Assemblea diviene obbligatoria, e allo stesso vengono attribuiti i compiti dell'organo di controllo di cui al medesimo art. 30.

Il Presidente del CS è eletto nella prima adunanza dello stesso.

Il CS vigila sul rispetto delle norme statutarie, può partecipare senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli organi dell'Associazione, può eseguire accertamenti sulla regolare tenuta della contabilità, compilando un verbale da inserire nell'apposito libro.

ART. 10 - DIMISSIONI / SOSTITUZIONI

Le dimissioni dalle cariche sociali devono essere presentate per iscritto e discusse dall'organo competente nella prima riunione successiva alla presentazione delle stesse.

Gli eletti con cariche sociali che, senza giustificato motivo, non partecipano a due riunioni consecutive, decadono automaticamente e sono sostituiti nella prima riunione dell'organismo competente successiva alla decadenza.

ART. 11 - PATRIMONIO

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il patrimonio è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. Il patrimonio può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'organo direttivo. Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione di promozione sociale può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione di promozione sociale può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 12 - RISORSE UMANE

Ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguitamento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 13 - RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguitamento delle finalità statutarie è redatto, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017, secondo le norme dello Statuto federale e le indicazioni approvate dal CD federale.

La redazione del bilancio di esercizio compete al Consiglio Direttivo deve essere approvato dall'Assemblea nonché inviato al CD federale, secondo i tempi previsti e/o indicati dalla direzione federale stessa e depositato nei modi previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

Il Rendiconto Economico e finanziario dell'Associazione regionale approvato dall'Assemblea costituisce parte integrante del Rendiconto Economico e finanziario consolidato della struttura federale.

ART. 14 - SCIOLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione di promozione sociale viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 15 - UTILIZZO DEL NOME/LOGO

L'utilizzo del nome e/o del logo dell'Associazione e l'indicazione di appartenenza alla stessa per ogni attività di carattere commerciale, professionale o comunque a scopo di lucro, è consentito solo previa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo Regionale.

ART. 16 - NORMA TRANSITORIA

In relazione agli adempimenti previsti dall'art. 7 d dello Statuto federale, nonché dalle vigenti leggi in tema di associazioni di promozione sociale, l'Assemblea straordinaria apporterà al presente Statuto le modifiche che verranno richieste dal Consiglio Direttivo Federale per la sua ratifica ed approvazione, a titolo di adeguamento ed armonizzazione con le norme dello Statuto Federale, nonché per la regolare iscrizione dell'Associazione ai registri delle Associazioni di Promozione Sociale.

ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto, si rimanda al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.